É Stato - già - rile vato da altri ossercollettiva. che ha caratterizza to lo svoigimento dei Campionati del mondo di calcio in Italia, ha consentito che non venissero dedicate molte at-tenzioni a fatti sociali e politici avvenuti - In quei giorni - nel nostro Paese Senza tema di smentite si può dire che la sentenza della Corte costituzionale 297 del 14-19 giugno 1990 e da ricomprendersi tra gli eventi che avrebbero meritato ben altra attenzione a livello giornalistico e dottrinario I pochi commentatori - infatti - hanno finito con ton - iniatti - nanno ininto con l'evidenziare I aspetto marginale della retribuibilità delle cure idrotermali (allorquanto possano essere definite «malattia»), omettendo di considerare che ben altri erano i «pericoli» conte-

Tutto ciò non certo per il contenuto intrinseco della sentenza (che, in fin del conti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 13. Ill comma della L. 638/1983 in relazione agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 Cost.), ma per le motiva-zioni svolte dal relatore Spagnoli che, come si cercherà di illustrare, daranno nuova linfa ai dibattiti dottrinali e agli interventi giu-

Per complutezza espositiva è da dire che il pretore di To-rino - nell'ordinanza del 12 gennaio 1990 - aveva ritenu to che potesse presentarsi con-trastante con alcuni dettati costituzionali (innanzi richiamati) l'art. 13, ili comma, della L. cati - nella sua interpretazione (ed applicazione) – elementi quali • la reale esigenza – per i conseguimento dei divisati scop terapeutici o riabilitativi - che es se siano effettuate in periodo ex-traferiale», enunciazioni apparse nella sentenza della Corte costi tuzionale n. 559/1987 (delle quali si ebbe modo di occupara all'epoca – in questa rubrica)
 Muovendo da tali premesse, il pretore sottolineava che, condizionare il dintto alla fruizione dell'indennità di malattia al fatto che fosse accertata la necessità di non dilazionare le cure termali ed acquisime l'indifferibilità avrebbe finito con l'indurre I in-terprete ad allontanarsi proprio dai principi che la Corte costitu-

#### LEGGI E CONTRATTI

### filo diretto con i lavoratori

RÚBRICA CURATA DA

# Cure termali ovvero... una storia infinita I pericoli di una sentenza

TOMMASO GERMANO

glimento della illegittimità costi-tuzionale della regolamentazio-ne legislativa del 1982 delle cure idrotermali. Le violazioni delle altre norme costituzionali sarebbero – poi – derivate come im-mediata conseguenza

Altro elemento dal quale non può pre-scindersi è che i or-dinanza del pretore di Torino è stata formulata in epoca storica (19/1/1990) di pochi giorni successiva alla entrata in rigore nel nostro Paese di una nuova regolamentazione normativa (L. 8/1990) delle cure idrotermali a seguito della -sempre più - deprecabile prassi della «decretazione» che, già nel corso del 1989 aveva introdotto notevoli modificazioni nella disciplina dell'Istituto (v le notazioni apparse in questa rubrica il 2 aprile 1990). Non è questa la se-de per ritornare sulle critiche mosse alla L. 8/1990 Non si può mancare di sot-

tolineare - però che la sentenza della Corte costituzionale in esame non riesce a sottrarsi alle «suggestioni» rap-presentate dalla più recente normativa vigente in primo luogo, tale impressione è desumibile dal passo nel quale si puntualizza che «Spetta quindi alla disci-plina di dettaglio – cioè al legi-slatore e/o alla contrattazione collettiva - stabilire specificamente, sulla base degli anzidetti principi, i casi o i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in con-creto allermato, nonché le mo-dalità dei relativi controlli-

Dalla sintetica enunciazione. trasto con quanto allermato nel-

volte - richiamata (559-616/1987), le cure idrotermali che - ex se - possa determinare la sospensione della fruizione delle ferie annuali, ma «... comportano che in diverse situazioni non si determina una compro-missione della effettiva realizzazione delle finalità feriali» Per conseguenza, «l'incidenza sulla facoltà di scelta del modo di fruizione delle ferie - o di una parte di queste - non è che il riflesso del fatto che, in concreto, le esigenze terapeutiche non richie-devano che le cure si svolgesse-

Si sono volutamente riportati alcuni passi della sentenza al fine di illustrare

to in periodo extraferiale

# Procedimento disciplinare e difesa

Il Tar Lombardia con sentenza n. 403 del 10,77,90, interpretando la norma regolamentare dell'ente che dispone che al dipendente soggetto a provvedimento disciplinare è «garantita la più ampia possibilità di difesa», ha ritenuto che essa, tuteli sil libero esercizio di tutte le facoltà, che del distitto di difesa che del capitale del distitto di difesa con la contra con contra c diritto di dilesa costituiscono normale estrinsecazione, in quanto acquisite nell'attuale assetto dell'ordinamento allo strumentario delle garanzie diensive, compreso il diritto di intervenire alla seduta disciplinare che quello di farsi assistere da una persona di flducia (dilensore tecnico o un

una persona di liducia (dilensore tecnico o un rappresentante sindacale)
Richiamando in particolare l'art 22, 3º comma, della legge quadro del Pubblico impiego, ha ritenuto che essa è di immediata applicazione, non eccessitando della intermediazione degli accordi sindacali di settore, atteso che le «garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei

diritti fondamentali sono riservate alla disciplina della legge (art. 2 L. 293/83), inoltre ha respinto la tesi dell'amministrazione che la presenza di componenti sindacali in seno alla commissione di disciplina fosse sufficiente a garantire il dintto di difesa della lavoratrice, atteso d'owia conside di difesa della lavoratrice, atteso d'ovvia consider razione che essi vi siedono come portatori degli interessi generali dei lavoratori e con funzioni giu-dicanti incompatibili con il patrocinio dei singoli dipendenti volta a volta inquisiti. Ha ritenuto, al-tresi, illegittima la partecipazione alla Commissio-ne di disciplina di un membro del Consiglio di amministrazione che deve deliberare in ordine al-la sanzione da irrogare poiché in tale modo si va-nifica l'autonomia di giudizio dei due organi e di funzione propoedeutica che il primo prano conhilica i autonomia di giudizio dei dee organi e sa funzione propedeutica che il primo organo consultivo è chiamato a svolgere rispetto ai procediemnti di competenza di amministrazione attiva del secondo».

della Corte ha finito con l'indiriz zarsi alla disamina di una tema tica completamente diversa da quella prospettata dal pretore e da quella che la stessa Corte av va mostrato di voler alfrontare nella parte iniziale della prorpia esposizione (Il dove cerca di collocarsi in posizione di conti nuită rispetto alla sentenza n 559/1987) Il pretore di Torino-infatti – chiedeva alla Corte d enunciare se non si presentasse come costituzionalmente illegit-tima una interpretazione della L. 638/1983 che si indirizzasse una esasperata ricerca di «indiferibilità» delle cure per la con-cessione delle indennità di malattia La Corte sposta i ottica completamente, andando ad esaminare fino a qual punto le re non vengano intaccate ove egli si risolva a fruire - nel con tempo - delle cure idrotermali!

Non vị è chi non veda, allora, come fin troppo - la più recente legislazione abbia «condizionato» il relatore della presente sentenza È ben evi dente – infatti – che, in una simi le prospettazione, il godimento delle cure idrotermali «fuori da congedo ordinario e dalle ferie annuali» finisce con il divenin l eccezione che andrà provata i volta in volta - con l'illustra zione (la prova, per intendersi) che le cure idrotermali (inirebbe ro con il far perdere le possibilità per il lavoratore di godere – con-venientemente – delle proprie

È fermo convinci-mento di chi scrive che, per un verso, l'interpretazione della Corte avvii sempre più all ap-plicazione di una «norma impos-sibile» (critica pinetaavanzata dal pretore di Torino). per altro verso, che si darà ulte-riore spazio a contenzioso giudiziario e a nuove richieste di tra-smissioni alla Corte costituzionale - anche - della più recente normativa del 1990 Il giudizio complessivo e finale è che la sentenza esaminata si prospetta come un esempio di volontà di interpretazione contraria e «re-stauratrice» di quanto – nel 1987 – aveva la stessa Corte affermato

malattia del prestatore di lavoro. \*Associato di Previdenza

in tema di tutela della salute e di

#### La Gescal solo «croce» (e non «delizia») per i lavoratori

È giusto che i contributi Gescal siano a carico solo dei lavoratori dipendenti mentre poi alla assegnazione degli alloggi pubblici concorrono anche altri cittadini che non hanno l'obbligo di versare tale contributo

dipendenti

Leonardo Maronglu

Siamo d'accordo nel considerare ingiusta la continuità delle nienute Gescal a canco dei lavoratori e ciò sin dal momento in cui la Gescal fu

Va ricordato che il contri buto ora definito Gescal, era inizialmente sorto come contributo Ina-Casa concordato negli anni dopoguerra (mınıstro del Lavoro il senatore Fanfani) per favorire (e nei primi anni favori seppure in misura inadeguata) la costruzione di case (in affitto) per i lavoratori Ma l'impegno era per la durata di alcuni anni e prevedeva – per impegno go-vernativo – che dopo un certo numero di anni, ai lavoratori che non avevano acquisito la casa Ina venissero restituite le quote versate

Quando le organizzazioni sindacali e alcuni partiti ritennero giunto il momento di fa-re fronte a tale impegno, anche perché il ritmo costruttivo era notevolmente diminuito, il governo venne meno a det to impegno e decise (forzata-mente) di modificare le caratteristiche dell'ente pur mante-nendo la contribuzione a canco di lavoratori e aziende. Sorse così la Gescal. Notevole fu la protesta sındacale e del padronato), ma nulla fu otte-Dobbiamo sottolineare che

neppure la Corte costituzio-nale ha inteso fare giustizia su tale aspetto Già con sentenza n 241 del 26 aprile 1989 i giudici della Consulta •fred-

#### **PREVIDENZA**

## Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

darono» gli entusiasmi dei la-voratori dipendenti che avevano fatto ricorso ritenendo di avere ragione e contavano sulla eliminazione del contributo Gescal dalla loro retribu-

Era rınata la speranza ın quanto il pretore di Bologna aveva di nuovo sollevato la auestione di illegittimità costituzionale sulla ritenuta Ge-scal Ma la Corte costituziona le (con ordinanza del 15 maggio 1990) ha bloccato ogni discussione in materia confermando la precedente

sentenza

Risultato? I lavoratori dipendenti debbono pagare lo 0,35% della loro retribuzione, e un ulteriore 0,70% viene versato dalle aziende che occupano lavoratori dipenden tı, per fınanzıare ı programmı dell'edilizia pubblica residen ziale, sostenendo queste ulti-me che anche con tali contributi si raggiunge «l'elevato co-sto del lavoro» e per giustifi-care resistenze alle rivendica-

zioni retributive

La Camera di commercio non informa l'Inps della

cancellazione

Siamo una società in nome collettivo giunta a questa ragione sociale nell'85 ma eravamo una ditta individuale con il titolare (mia ma-dre) e i due coadiuvanti (mia sorella ed io), e versa-vamo le quote contributive Inps su un unico modulo che le comprendeva tutte e tre Nel cambiamento della ragione sociale abbiamo effet-tuato la cancellazione della

vecchia ditta e l'iscrizione

della nuova come s n c. Una volta effettuato tale passaggio abbiamo continuato a pa gare le quote Inps regolar-

Ma purtroppo nel modernissimo cervellone elettronico della Camera di commercio modello della tecnica avveniristica (sic¹) non era-no stati cancellati i due coadiuvanti Come se a cessazio ne avvenuta di una ditta esi stano ancora i coadiuvanti Risultato I Inps vuole le quote dei due coadiuvanti dail'85 perché non risultano versate sulla posizione di

Parte una nostra lettera alla sede zonale Eur dell'Inps. ma la risposta è che la sede non ha l'autorità per eliminare una situazione contributiva a vantaggio di un altra (cioè passare le quote direttamente dalla vecchia posizione alla nuova), e l'unica cosa che mi consigliano è «pagare e chiedere poi il rimborso», ma signori miei si parla di circa 12 milioni.

A questo punto decidiamo di spedire una seconda lettera al presidente sperando che abbia l'autorità per risolvere questa stranezza della «burocrazia moderna»

U.P.

Nella questione giocano certamente fatton humamica così come burocratica è, indubbiamente, la risposta della sede zonale dell'Inps

A nostro parere, se la n-chiesta Inps deriva dalla mancata cancellazione dei due coadiuvanti da parte della Camera di commercio, nonostante che gli uffici di detta Camera fossero informati del mutamento avvenuto, si deve chiedere a detto ente che in-formi l'Inps dell'errore commesso affinché l'Istituto di previdenza ritin la richiesta della contribuzione. RiteriaCamera di commercio non possa rifiutare tale atto

mo che stando così i fatti la

D altro canto, se per le due persone interessate si è regolarmente versata contribuzione alla assicurazione generale lavoraton dipendenti la questione non dourebbe trovare ostacoli al ritiro della richiesta di contribuzione in qualità dı •socı •

Aziende che pagano contributi ridotti per le pensioni

Negli ultimi tempi le aziende sono state costrette dalla legge a pagare le pensioni anticipate fornite ai propri dipendenti Si pagano sulle pensioni i normali contributi (come se in sostanza il penionato sia ancora un dipendente a libro paga) con la n-duzione del 50% delle somme dovute nel Centro-Nord e del 75% nel Mezzogiomo Tale riduzione vale anche per le zone industriali in «declino»? gione Lazio

Vincenzo Oliva

Foggia sono queste zone nella Re-

La riduzione del contributo dal 50% al 75% è stabilità per a) le aziende ubicate nei territori in cui si applica la legge sul Mezzogiorno,
b) le aziende assoggettate

alle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, amministrazione controllata, coatta amministrativa, amministrazione straordinana),

c) le aziende ubicate nelle zone industriali in "declino", individuate dalla decisione della commissione della Cee del 21 marzo 1989

Nel Lazio il «declino» interessa solo la provincia di Frosinone e per la esattezza i seguenti comuni Anagni, Cassi-no Ceccano, Ferentino, Frosinone, Isola del Lin, Patrica, Piedimonte S Germano, Pon-



INES CARSETTI in PASQUALI

I funerali si svolgeranno afle ore 16 nella chiesa di Si Ippolito Roma, 6 agosto 1990

Tutti i Lunedì Inserto

Cuore



MILANO - Vigle Fulhio Testi 75 - Tel. (02) 64 40 361 ROMA - Vla del Taurini 19 - Tel. (06) 40.490.345


## Il Cairo e la crociera sul Nilo

Partenza: 15 settembre da Roma e da Milano con voli di linea + motonave

Durata: 9 giorni di pensione completa in alberghi di categoria lusso in camere doppie con servizi, sulla m/n Nile Sphinx in cabine doppie con servizi

Quota di partecipazione tire 1.400.000 ttinerario: Roma o Milano, Cairo, Luxor, Ed-fu, Assuan, Cairo, Milano o Roma

Informazioni anche presso le Federazioni Pci



# CON UNA **NUOVA** INIZIATIVA

The all falls and the property of the property

